

Newsletter **1/2024**

In questa uscita

Contratti pubblici

Dati ex art. 1, co. 32 L. 190/2012: istruzioni di ANAC conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 28 del Nuovo Codice Appalti

Digitalizzazione degli affidamenti inferiori Euro 5000 e richiesta CIG: disposizioni transitorie e interfaccia web della Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC

Trasparenza

Pubblicazione incarichi conferiti all'Avvocatura: parere di ANAC

Trasparenza dei dati reddituali dei dirigenti e dei titolari di incarichi politici, amministrazione, direzione e governo: parere di ANAC

Anticorruzione e trasparenza

Applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza ai Consorzi stradali obbligatori

Privacy

Garante privacy: costituisce violazione della privacy il deposito incustodito delle ricette presso lo studio medico

Dati ex art. 1, co. 32 L. 190/2012: istruzioni di ANAC conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 28 del Nuovo Codice Appalti

A fronte del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici divenuto efficace dal 1° gennaio 2024 con l'entrata in vigore di diversi articoli del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti pubblici), la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) assicura, da pari data, la pubblicazione dei dati individuati all'art. 28, co. 3 del Nuovo Codice, tra cui anche quelli già previsti dall'art. 1, co. 32, della legge 190/2012.

Ciò posto, a partire dal 1° gennaio 2024:

1. non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML contenente i dati degli affidamenti e l'invio ad ANAC della PEC entro il 31 gennaio; perdono pertanto di efficacia le specifiche tecniche che disciplinavano le modalità di compilazione e pubblicazione del file XML e di invio ad ANAC della dichiarazione di adempimento;
2. è in vigore un nuovo regime di trasparenza relativamente agli obblighi di pubblicazione, sintetizzabile come segue:
 - » **per i contratti conclusi entro il 2023**, gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiti pubblicando nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" le informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera;
 - » **per i contratti non conclusi entro il 2023**, la trasparenza degli stessi dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell'art. 28, co. 3

del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). In particolare, le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG:

- » **per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024**, la trasparenza dei dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e ora indicati nell'art. 28 co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti, pertanto, inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto e che includono anche quelli indicati all'art. 28, co. 3 del nuovo codice.

Le indicazioni appena fornite sono reperibili al par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre 2023 "Aggiornamento 2023 del PNA", nel comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera 582 del 13 dicembre 2023, nelle delibere 261 e 264 del 2023 di ANAC e successivi aggiornamenti, nonché nel Comunicato di ANAC del 10 gennaio 2024 dal titolo "Nota su art. 1, co. 32 L. 190/2012".

Digitalizzazione degli affidamenti inferiori Euro 5000 e richiesta CIG: disposizioni transitorie e interfaccia web della Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC

In relazione al processo di digitalizzazione degli appalti pubblici e alla gestione dei c.d. "micro affidamenti", ovvero affidamenti inferiori a Euro 5000, segnaliamo una significativa novità appena disposta da ANAC con Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024.

Come noto, dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le norme del Nuovo Codice Appalti dedicate alla digitalizzazione. Tali previsioni impongono alle stazioni appaltanti di svolgere le procedure di affidamento (inclusa la richiesta del CIG/SmartCIG) e di esecuzione dei contratti pubblici mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), sia di proprietà sia rese disponibili da altri soggetti.

Posto che l'utilizzo delle PAD nasce con una funzione di semplificazione, il Nuovo Codice Appalti non ha previsto alcuna deroga alla digitalizzazione neanche con riferimento ad affidamenti di importi bassi.

ANAC, tuttavia, al fine di supportare le Amministrazioni nel passaggio alle piattaforme digitali, sentito il MIT, ha chiarito con Comunicato del 10 gennaio 2024 **che l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC (PCP) sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024**; nella sostanza questo chiarimento può essere inteso come un rinvio dell'obbligo di utilizzare le piattaforme certificate per i micro affidamenti unito **alla possibilità di acquisire i CIG per i soli contratti inferiori ai 5.000 euro direttamente sulla piattaforma PCP** (ripristinando sostanzialmente, anche se con modalità diverse, il sistema Simog-Smartcig per i prossimi 9 mesi).

L'interfaccia web della PCP rappresenta una modalità suppletiva che le stazioni appaltanti potranno utilizzare in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.

Resta inteso che, anche in questo caso, la stazione appaltante è tenuta a garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla BDNCP, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, inclusi gli obblighi in materia di trasparenza.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro restano ferme le indicazioni relative all'obbligo di utilizzo delle PAD.

Relativamente alla PCP di ANAC si forniscono le seguenti informazioni sintetiche:

- la PCP (<https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>) è la nuova piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, in conformità al Nuovo Codice dei Contratti;
- la PCP è costituita da una serie di servizi accessibili che abilitano l'accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), alla pubblicità legale degli atti;
- stante la Delibera ANAC 582/2023, per la stazioni appaltanti è possibile accedere ad un numero limitato di funzionalità anche via interfaccia web relative all'acquisizione del CIG, all'invio dei dati di monitoraggio dell'appalto e all'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza per casi specificati; oggi questa possibilità è consentita anche per i contratti inferiori a Euro 5000;
- l'accesso degli utenti alla PCP è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA 3; attualmente l'interfaccia web sviluppata da ANAC ammette l'uso dei dispositivi SPID e CIE;
- la PCP gestisce i profili di delega previsti dal comma 4 dell'art. 15 del Nuovo Codice Appalti, ovvero RUP e soggetti di fasi delegabili;

- il profilo di Responsabile Unico del Progetto e quelli di responsabili di fase delegabili possono essere acquisiti con il servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. Agli utenti registrati e già in possesso di un profilo di Responsabile Unico del Procedimento è stato attribuito d'ufficio anche il profilo di Responsabile Unico del Progetto utilizzabile su PCP

Per completezza, infine, si rappresenta che per poter accedere all'applicazione web di ANAC, la Stazione Appaltante deve:

1. Essere registrata come utente dei servizi dell'Autorità (cfr. sezione "Registrazione e Profilazione Utenti"; <https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>)
2. Richiedere il profilo di "Responsabile Unico del progetto (ex responsabile unico del procedimento)" associato al soggetto rappresentato "Stazione appaltante" dalla pagina di creazione profili (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>)
3. Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti (versione del 22.12.2023)
4. Accedere al servizio

Le disposizioni transitorie relative all'utilizzo della PCP per gli affidamenti di importo inferiore a Euro 5000 restano valide fino al 30 settembre 2024; a decorrere dal 1° ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate.

Publicazione incarichi conferiti all'Avvocatura: parere di ANAC

Con atto del Presidente del 21 novembre u.s. l'ANAC si è espressa su una richiesta di parere in merito all'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 33/2013, degli incarichi di patrocinio legale affidati all'Avvocatura dello Stato.

L'Autorità, nel rispetto del principio di trasparenza della PA, ha ribadito che in conformità alle Linee guida di cui alla Delibera n. 1310/2016, i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al contratto di appalto di servizi devono essere pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione "Consulenti e collaboratori" e dopo un veloce remind sui dati da pubblicare ex art. 15 del Decreto Trasparenza ha affrontato gli incarichi conferiti all'Avvocatura.

Sulla tipologia di dati da pubblicare nella sottosezione "consulenti e collaboratori", ANAC ha reiterato orientamenti già espressi, ovvero che:

- rientrano nella sottosezione "consulenti e collaboratori" gli incarichi che rappresentano contratti d'opera professionale, consistenti nella trattazione della singola controversia o nello svolgimento di un incarico specifico e quindi qualificati come "contratti esclusi" dall'applicazione del codice appalti; i dati e le informazioni dovranno essere pubblicati nella sottosezione "Consulenti e collaboratori" ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 33/2013;
- rientrano nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, D.lgs. 33/2013, gli incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, assoggettato alla disciplina del Codice dei contratti pubblici;
- gli incarichi conferiti o autorizzati da un'amministrazione ai propri dipendenti sono disciplinati dall'art. 18, D.l-

gs. 33/2013 e pertanto devono essere pubblicati nella sottosezione "Personale/Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

Rispetto poi alla richiesta specifica del conferimento di incarico all'Avvocatura, ANAC ha prima evidenziato che l'art. 56, comma 1, lett. h) del Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), conferma la riconducibilità all'ambito dei contratti esclusi di alcuni specifici servizi legali, tra i quali i servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; successivamente, ANAC -attesa la sottoposizione dell'amministrazione richiedente al regime delle Autorità di Sistema Portuale che ai sensi dell'art. 6, comma 7, l. 84/1994 possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato per l'attività consultiva in materia legale e per la rappresentanza a difesa- ha ritenuto non applicabile nei confronti della stessa il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 33/2013 per le seguenti ragioni:

- gli incarichi sono assunti dall'Avvocatura in via organica, ai sensi dell'art. 43 R.D. 1611/1933 e pertanto gli avvocati non operano a titolo personale né sono designati direttamente dall'autorità;
- l'affidamento degli incarichi di assistenza legale avviene sulla base di un'espressa previsione di legge ossia l'art. 6, comma 7, L. 84/1994.

L'Autorità ha invitato comunque l'amministrazione a pubblicare gli eventuali incarichi affidati agli avvocati del libero foro, allo scopo di tenere traccia della percentuale degli incarichi affidati nelle due diverse modalità.

Trasparenza dei dati reddituali dei dirigenti e dei titolari di incarichi politici, amministrazione, direzione e governo: parere di ANAC

Con atto del Presidente del 17 gennaio 2024 l'ANAC è tornata nuovamente sugli obblighi di pubblicazione di cui all'art.14 D.lgs. 33/2013 per i titolari di poteri di indirizzo generale e per i dirigenti ribadendo e riepilogando previsioni normative e indirizzi già consolidati nella Delibera 241/2017.

L'Autorità, in conformità all'art. 14 D.lgs. 33/2013, ha ribadito che tutte le PPAAs di cui all'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001 hanno l'obbligo di pubblicare, sui propri siti istituzionali, i dati relativi ai titolari di cariche elettive e ai dirigenti con specifico riferimento a: (i) atto di nomina; (ii) CV; (iii) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; (iv) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati; (v) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, (vi) dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 della L. 441/1982.

I predetti obblighi non sussistono nell'unico caso in cui gli incarichi siano attribuiti a titolo gratuito e la gratuità deve risultare da provvedimento altrettanto oggetto di pubblicazione.

Tali pubblicazioni rispondono all'esigenza di rafforzare il regime di trasparenza per tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione.

ANAC ha anche specificato, con riguardo ai dirigenti, che la pubblicazione dei dati e delle informazioni ai sensi dell'art. 14 deve avvenire con opportuni adeguamenti, quali:

- è pubblicato il provvedimento di incarico in luogo dell'atto di nomina;
- per quanto concerne i compensi di qualsiasi natura legati all'assunzione dell'incarico, deve esserne data pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali

componenti variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato;

- per quanto concerne l'art. 14, comma 1, lett. f) relativo all'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti nonché di quelle del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi acconsentano, lo stesso è applicabile ai soli titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, D.lgs. 165/2001 (i.e. Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e incarichi di livello equivalente e quelli di funzione dirigenziale di livello generale);
- devono essere pubblicati gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 14, co. 1-ter, D.lgs. 33/2013.

Nel medesimo provvedimento, ANAC ha ribadito lo specifico regime sanzionatorio nei confronti sia dei soggetti che non comunicano alcuni dati sia nei confronti dei responsabili della pubblicazione. In particolare, ai sensi dell'art. 47, co. 1, D.lgs. 33/2013 nei casi di inadempimento è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a 10.000 con successiva pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'amministrazione.

Nel caso in cui l'omessa pubblicazione dei dati sia riferibile ai titolari di poteri di indirizzo generale e ai dirigenti, è pubblicato l'elenco dei titolari di incarichi politici o di governo e amministrazione o dirigenti per i quali si è concluso con sanzione, ridotta o definitiva, il procedimento sanzionatorio per violazione di cui all'art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013 a seguito della mancata consegna delle dichiarazioni reddituali e/o patrimoniali. La pubblicazione del nominativo ha un termine quinquennale alla scadenza del quale lo stesso è cancellato dall'elenco, salvo intervenuta consegna della documentazione comunicata all'Autorità.

Applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza ai Consorzi stradali obbligatori

Con Delibera n. 21 del 17 gennaio u.s., ANAC ha ribadito l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza ai Consorzi stradali obbligatori, in virtù della loro natura -giurisprudenzialmente riconosciuta- di enti pubblici non economici.

Muovendo dalla normativa istitutiva (D.I. Lgt. 1446/1918 "Concernente la facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e ricostruzione di esse"), ANAC ha ripercorso le modalità di costituzione, le funzioni e l'interesse pubblico sotteso alla loro operatività e successivamente ha fornito l'orientamento giurisprudenziale dominante e consolidato, sia di legittimità sia di merito, secondo cui:

1. ai Consorzi stradali che gestiscono strade vicinali di uso pubblico, anche in ragione dell'obbligatorietà della sua costituzione (ai sensi della L. n. 126 del 1958, art. 14), è riconosciuta natura di ente pubblico non economico, in quanto perseguono, prevalentemente, finalità di ordine generale, che trascendono gli interessi particolari dei singoli, e svolgono le attività funzionali proprie, senza scopo di lucro oltreché con struttura priva dei connotati imprenditoriali (cfr. Cass. n. 312/1978; Cass. SS. UU. 7 luglio 1986, n. 4430; Cass. Sez. seconda civile, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1623);
2. i Consorzi costituiti a norma del suindicato D.I. Lgt. 1446/1918, perseguono, senza fini di lucro e con struttura priva di connotati imprenditoriali, finalità di ordine generale per la sistemazione e manutenzione di strade vicinali assoggettate ad uso pubblico, con il contributo e sotto il controllo dell'autorità comunale, donde la loro natura di ente pubblico non economico (cfr. Tar Toscana, sez. III, n. 162 del 09/02/2007; Tar Piemonte n. 439/2020).

Alla luce di tale ricostruzione, ANAC ha riepilogato i seguenti adempimenti in capo ai Consorzi:

1. nomina del RPCT; relativamente al soggetto da individuare, ANAC rinvia al PNA 2022 (cfr. Allegato 3) e specifica che in ragione delle ridotte dimensioni di tali enti e della mancanza di dirigenti, l'incarico di RPCT può essere affidato a un profilo non dirigenziale che garanti-

sca comunque le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza, ferma restando la vigilanza stringente dell'organo indirizzo sulle attività del soggetto incaricato. Inoltre, laddove manchi una struttura amministrativa gerarchica che individui il RPCT internamente al Consorzio, ANAC segnala un'eventuale, e solo residuale, soluzione consistente nella nomina di un soggetto esterno ribadendo che tale soluzione ha natura eccezionale e deve essere supportata da motivazione chiara e puntuale nell'atto di nomina, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge (cfr. Allegato 3 al PNA 2022);

2. Adozione di PTPTC oppure di PIAO, nel caso in cui oltre alla sezione rischi corruttivi e trasparenza il Consorzio sia anche tenuto alla redazione degli altri piani inclusi nel PIAO;
3. Adozione di misure di prevenzione della corruzione;
4. Predisposizione e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente;
5. Gestione dell'accesso civico semplice e civico generalizzato

Resta inteso che in considerazione dei requisiti dimensionali ridotti che i Consorzi stradali presentano, ANAC ritiene applicabili ai Consorzi stradali obbligatori con meno di cinquanta dipendenti le semplificazioni elaborate nel citato PNA 2022, fermo restando l'incremento delle attività di monitoraggio; in particolare i Consorzi possono riconfermare il PTPTC durante il periodo triennale di vigenza e possono limitare la gestione del rischio alle seguenti tre aree:

- alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio soprattutto connesse alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade soggette al pubblico transito;
- ai contratti pubblici con particolare riferimento alla selezione del contraente cui affidare lavori, servizi e forniture connessi alle attività per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade soggette al pubblico transito nonché alla gestione delle opere e delle attività che conseguono all'aggiudicazione definitiva di suddetti lavori, servizi o forniture;
- al conferimento di incarichi.

Garante privacy: costituisce violazione della privacy il deposito incustodito delle ricette presso lo studio medico

Il Garante della protezione dei dati personali ha sanzionato con una multa di € 20.000,00 un medico per violazione della privacy poiché lo stesso depositava le ricette dei propri pazienti, senza proteggerle con una busta chiusa, in un contenitore all'esterno del proprio studio medico rendendo pertanto liberamente accessibili a tutti i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei pazienti.

L'Autorità ha ribadito l'importanza della tutela del diritto alla privacy per i dati concernenti lo stato di salute delle persone ed ha chiarito che tali informazioni possono essere comunicate ai terzi solamente al verificarsi di determinate condizioni:

- Idoneo presupposto di legge
- Delega scritta da parte dell'interessato

Il Garante, infine, ha chiarito che le ricette sanitarie possono permanere negli studi medici e presso le farmacie solamente se contenute in una busta chiusa ed ha evidenziato l'irrelevanza della giustificazione approntata dal medico, ovvero che tale modalità di deposito era stata attuata per agevolare il ritiro delle prescrizioni limitando gli accessi nello studio medico durante l'emergenza pandemica da Covid 19 e poi mantenuta anche successivamente

Legislazione Tecnica
Area Consulenza

Direzione Generale:
dott.ssa Rosalisa Lancia

Tel. **06.5921743**
email: **consulenza@legislazionetecnica.it**
web: **consulenzalt.it**

Orario Segreteria
dal lunedì al venerdì ore 9.15-13 e 14-17.45